

P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma secondo, e 111, comma secondo*).

N. 300 — Ordinanza 14 giugno 1990 Pag. 25

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della riduzione di pena (*ex art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.*) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 438 e 442; Costituzione, artt. 25, 27, 101, comma secondo, e 111, comma primo*).

N. 301 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 29

Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina codicistica - Questione sollevata in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 438 e 442; Costituzione, artt. 3, 24, 76, 101 e 111*).

Processo penale - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 76, 101, comma secondo, e 111, commi primo e secondo*).

N. 302 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 33

Impiegato degli enti locali - Condanna con sentenza penale passata in giudicato - Destituzione automatica dell'impiegato - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 9, commi settimo e ottavo; Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 97*).

N. 396 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 607

Sanità pubblica - Assistenza farmaceutica - Fornitura agli aventi diritto di preparati galenici e di specialità medicinali - Esclusione dal prontuario terapeutico dei farmaci stranieri non in commercio nello Stato - Asserita mancanza di tutela del diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, comma secondo; Costituzione, art. 32*).

N. 397 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 611

Contenzioso tributario - Commissione tributaria - Componenti che siano dipendenti statali - Facoltà di assentarsi dal servizio senza autorizzazione per l'espletamento del mandato di giudice tributario - Asserita omessa previsione - Conseguente violazione del principio di indipendenza dei giudici - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 -; Costituzione, art. 108, comma secondo*).

N. 398 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 615

Imposte e tasse in genere - Riscossione coattiva - Sospensione del procedimento - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Lamentata carenza di tutela giurisdizionale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54; Costituzione, artt. 24 e 113*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio *a quo* - Questione di legittimità costituzionale proposta a giudizio ormai esaurito (nella specie: dopo l'emanazione del provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 399 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 619

Locazione di immobili urbani - Provvedimenti di rilascio per finita locazione - Differimento dell'esecuzione - Applicabilità ai contratti con scadenza entro il 30 giugno 1984 - Trattamento privilegiato rispetto a coloro i cui contratti sono venuti a scadere in data successiva - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 462 - convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637 -, art. 1 n. 2; Costituzione, art. 3*).

Competenza della Corte costituzionale - Scelte discrezionali del legislatore - Sindacabilità - Limiti.

N. 303 — Ordinanza 14 giugno 1990 Pag. 35

Ordinamento penitenziario - Condannati in stato di libertà, già assoggettati a custodia cautelare - Ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità sulla base della valutazione del comportamento tenuto in libertà - Asserita disparità di trattamento rispetto ai condannati in stato di detenzione e lamentato contrasto con le finalità rieducative della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi terzo e quarto - modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 -; Costituzione, artt. 3 e 27*).

N. 304 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 39

Edilizia ed urbanistica - Reati - Presentazione della domanda di concessione in sanatoria - Asserita possibilità di sospensione dell'azione penale per un tempo illimitato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, comma primo; Costituzione, art. 112*).

N. 305 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 43

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 - Indennità integrativa speciale - Computabilità ai fini dell'indennità di anzianità - Esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali e ai lavoratori privati - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 26, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 306 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 47

Impiego pubblico - Impiegato dello Stato - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Base contributiva - Computabilità dell'indennità integrativa speciale - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, comma terzo, lett. b - come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 -; Costituzione, artt. 3, 38 e 97*).

Impiego pubblico - Impiegato dello Stato - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Base contributiva di calcolo - Limitazione all'80% dello stipendio annuo - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 - come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 -; Costituzione, art. 3*).

Corte dei conti - Giurisdizione in materia pensionistica - Attribuzione di poteri istruttori al P.M. anziché ad un giudice istruttore - Asserita lesione dei principi della terzietà del giudice e del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 75 - in relazione agli artt. 168-bis e 174 del codice di procedura civile -; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 25*).

Corte dei conti - Giurisdizione in materia pensionistica - Giudizio per riconoscimento di pensioni a totale carico dello Stato - Notificazione obbligatoria dell'atto introduttivo alla competente amministrazione - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 72 e 81 - in relazione all'art. 101 del codice di procedura civile -; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

N. 389 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 579

Imposte e tasse in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Obbligatorio versamento della parte di imposta destinata a costruire e conservare armi - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di pregiudizialità. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 587; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Costituzione, artt. 2, 13, 19 e 21*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Nesso di pregiudizialità tra la decisione di merito e la questione di legittimità costituzionale - Insussistenza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 390 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 583

Competenza e giurisdizione penale - Procedimenti concernenti magistrati - Competenza territoriale - Possibilità di competenza reciproca ad uffici giudiziari vicini - Conseguente turbativa dell'imparzialità dei giudici - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 41-bis - introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 -; cod. proc. pen. - 1988 -, art. 11; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

N. 391 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 587

Previdenza e assistenza sociale - Mutilati ed invalidi civili - Pensione di invalidità o inabilità - Diritto degli eredi - Condizione che il riconoscimento della invalidità sia anteriore alla morte del *de cuius* - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma - autenticamente interpretato dall'art. 1, comma primo, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 -; Costituzione, artt. 3, 24 e 113*).

- N. 392 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 591

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 452, comma secondo; Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, comma secondo, e 102, comma primo*).

- N. 393 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 595

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Richiesta di trasformazione in rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 452, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111*).

- N. 394 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 599

Libertà personale - Straniero - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio - Arresto in flagranza - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 224, comma primo; Costituzione, art. 76*).

- N. 395 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 603

Regione Siciliana - Assegno mensile integrativo di pensione - Attribuzione al personale statale già in posizione di comando presso la Regione - Omessa estensione al personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1984 - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 23 dicembre 1985, n. 53, art. 9, comma secondo - sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 -; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Eguaglianza (principio di) - Trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo - Ammissibilità.

della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 25, comma quinto, terzo periodo; Costituzione, artt. 117 e 118).

Sanità pubblica - Acquisto di beni e servizi sanitari - Criteri - Determinazione con atto del Ministro della sanità - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 25, comma quinto, quarto periodo; Costituzione, art. 117).

N. 383 — Sentenza 12 luglio 1990 » 547

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Prestazioni non dovute - Asserita ripetibilità delle somme riscosse dal pensionato anche in buona fede - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo).

N. 384 — Sentenza 12 luglio 1990 » 551

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza - Controllo della Corte - Limiti. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Espropriazione per pubblica utilità - Terreno espropriato per finalità di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata - Illegittimità del provvedimento espropriativo (dichiarata con sentenza passata in giudicato) - Diritto del proprietario al risarcimento del danno e non alla retrocessione del bene - Configurabilità della norma come mera applicazione del principio di cui all'art. 4 all. E della legge n. 2248 del 1865 - Esclusione. (Legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3, comma primo; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Espropriazione per pubblica utilità - Terreno espropriato per finalità di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata - Illegittimità del provvedimento espropriativo (dichiarata con sentenza passata in giudicato) - Diritto del proprietario all'integrale risarcimento del danno, ma non alla retrocessione del bene - Non fondatezza della questione. (Legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3, comma primo; Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo).

Espropriazione per pubblica utilità - Esercizio della potestà ablativa - Riferimento ad ipotesi e procedure prefigurate in via generale dalla legge - Esclusione. (Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Partecipazione al fondo per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto - Esclusione - Obbligo per le medesime regioni di rispettare i principi della legge quadro n. 151 del 1981 - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 18, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 18; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 3, lett. g; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. h; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 53; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4 n. 11).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Riduzione - Asserita imposizione di un concorso alle spese pubbliche in violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 18, 19 e 20; Costituzione, art. 53; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 38).

N. 382 — Sentenza 12 luglio 1990 Pag. 535

Finanza regionale - Fondo comune regionale - Ripartizione ed erogazione del «residuo importo» di mille miliardi - Fissazione dei relativi criteri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Illegittimità costituzionale. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 17, comma terzo; Costituzione, art. 119, comma primo).

Finanza regionale - Fondo comune regionale - Integrazione della relativa consistenza per l'anno 1990 - Omesso collegamento con le quote di tributi erariali - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 17; Costituzione, art. 119).

Finanza locale - Finanziamenti statali relativi ad opere pubbliche primarie nei comuni con meno di cinquemila abitanti - Asserita invasione delle funzioni di programmazione regionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 2, comma primo bis; Costituzione, art. 117).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Istituzione dell'albo nazionale dei fornitori presso il Ministero della sanità - Asserita lesione delle competenze regionali in materia sanitaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione,

provinciali alle sedute del Consiglio dei ministri - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 18, 19 e 20, lett. a; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 40, ultimo comma, e 52, ultimo comma; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 44, ultimo comma; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 47, ultimo comma; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 44).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Riduzione - Asserita «grave alterazione» della corrispondenza con i bisogni regionali - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1985, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 18, 19 e 20; Costituzione, artt. 119 e 81, comma quarto - anche in relazione all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 -; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10 e 16; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5 e 6 e Titolo III; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4 e Titolo III; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e Titolo VI).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Partecipazione al riparto di fondi settoriali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 19 e 20; Costituzione, artt. 3, 32, 97 e 116).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Eliminazione o riduzione di finanziamenti statali e di assegnazioni su fondi speciali - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 18, comma primo, 19 e 20; Costituzione, artt. 3, 32, 97 e 116).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale - Riduzione secondo percentuali differenziate - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 19; Costituzione, artt. 3, 32 e 116).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale - Riduzione - Asserita compromissione dei livelli minimi di prestazione sanitaria - Non fondatezza della questione. (D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, art. 19; Legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 15, comma primo).

N. 380 — Sentenza 12 luglio 1990 Pag. 505

Interpretazione autentica - Legge di interpretazione - Qualificazione - Criteri.

Regione Piemonte - Impiegati regionali - Stato giuridico e trattamento economico - Disciplina della progressione economica stipendiale per classi e scatti - Abrogazione dal 1° gennaio 1983 - Salvezza degli effetti prodotti dal 1° gennaio 1983 al 6 settembre 1984 - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990, art. 1; Costituzione, art. 97; legge 20 marzo 1983, n. 93, art. 4*).

Regione Piemonte - Personale di ruolo - Riconoscimento di anzianità pregressa - Norme sul riconoscimento di servizi prestati presso la stessa regione o altri enti pubblici, in posizione di ruolo - Estensione a servizi prestati in base ad assunzione a tempo determinato - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 21 marzo 1990, art. 2; Costituzione, art. 97*).

N. 381 — Sentenza 12 luglio 1990 » 513

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale - Regione Trentino-Alto Adige - Legittimazione e interesse a ricorrere a difesa di competenze delle province autonome - Esclusione. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 98*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme di decreto legge convertite senza modificazioni - Proposizione di nuove censure dopo la conversione - Ammissibilità.

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Riduzione - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Inammissibilità della questione per carenza di interesse a ricorrere. (*D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 -, artt. 18, 19 e 20, lett. b, c, d, e; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 40, ultimo comma, 69 e segg.; Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 119, anche in relazione all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed agli artt. 3, 32, 116 e 97 della Costituzione*).

Finanza regionale - Regioni (e province) ad autonomia speciale - Entrate finanziarie - Nuova disciplina - Deliberazione relativa - Omessa partecipazione dei Presidenti regionali e

N. 372 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 471

Processo penale - Disciplina transitoria - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 373 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 475

Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina codicistica - Questione sollevata in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 438 e 442; Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102 e 111*).

Processo penale - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102 e 111*).

N. 374 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 479

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 566, comma ottavo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 375 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 483

Contumacia in materia penale - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Divieto per il difensore di imputato contumace non irreperibile privo di mandato speciale - Prospettata disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 192, ultimo comma - sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 -; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Regione Puglia - Sanità pubblica - Personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati - Inquadramento nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario - Possibile assegnazione, su richiesta, a dipartimenti di salute mentale con posti vacanti, anche in deroga alle percentuali di riserva (di cui all'art. 5, primo comma, della legge Regione Puglia 22 maggio 1985, n. 33) - Omessa indicazione dell'entità della deroga - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, art. 2, comma secondo*).

Regione Puglia - Sanità pubblica - Benefici di cui alla legge regionale n. 7 del 1983 - Estensione anche al personale non di ruolo con qualifica di infermiere psichiatrico - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, art. 3, comma secondo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione - Condizione di sussistenza - Fattispecie.

N. 343 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 291

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale (o provinciale) - Deducibilità di vizi relativi alla decretazione d'urgenza non incidenti nella sfera di attribuzioni delle ricorrenti regioni (o province) - Esclusione - Inammissibilità della questione. (*D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -; Costituzione, art. 77; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma terzo*).

Istruzione pubblica - Personale scolastico - Reclutamento - Nuova disciplina - Deliberazione da parte del Consiglio dei ministri senza la partecipazione del Presidente della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 52, comma quarto*).

Istruzione pubblica - Personale scolastico - Ruoli nazionali dei docenti delle scuole secondarie superiori - Trasformazione in ruoli provinciali - Asserita incompatibilità con gli «appositi ruoli» previsti per la Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, art. 1; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 16; d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510*).

Responsabilità civile dei magistrati - Commissioni tributarie - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria - Lamentato trattamento differenziato rispetto ai giudici conciliatori - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7; Costituzione, art. 3*).

Responsabilità civile dei magistrati - Esercizio di funzioni giudiziarie - Omessa previsione di responsabilità ove il danneggiato sia lo Stato, parte in giudizio - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 2, 7 e 8; Costituzione, artt. 97 e 101*).

N. 407 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 651

Avvocato e procuratore - Previdenza - Omessa o ritardata comunicazione del reddito professionale alla Cassa nazionale - Conseguente omissione o ritardo di versamento dei contributi - Sistema sanzionatorio - Asserita irrazionalità - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17, comma quarto, e 18, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

N. 408 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 655

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Personale - Espletamento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica oltre il termine di sessanta giorni - Maggiorazione della retribuzione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, comma secondo; Costituzione, art. 36*).

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Personale dipendente (aiuto ospedaliero) - Esercizio di mansioni superiori per oltre sessanta giorni - Maggiorazione retributiva - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, comma quinto; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, comma terzo; Costituzione, art. 36*).

N. 409 — Sentenza 12 luglio 1990 » 659

Processo penale - Archiviazione - Reato commesso da ignoti - Richiesta di archiviazione del P.M. - Potere del G.I.P. di indicare ulteriori indagini al Pubblico Ministero - Ritenuta esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 415, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 112*).

N. 340 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 271

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. e analoghe indennità di fine rapporto dei lavoratori privati - Sussistenza di un elemento unificatore.

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. - Sequestrabilità e pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21; Costituzione, art. 3).

N. 341 — Sentenza 11 luglio 1990 » 277

Filiazione - Dichiarazione giudiziale - Minore infrasedicenne - Azione di reclamo della paternità o maternità naturale promossa per conto del minore dal genitore esercente la patria potestà - Ammissibilità a condizione che l'azione sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. civ., art. 274, comma primo; Costituzione, art. 3).

Filiazione - Dichiarazione giudiziale - Azione di reclamo della paternità o maternità naturale per conto di minore infrasedicenne - Necessità dell'autorizzazione del giudice solo ove l'azione sia promossa dal tutore (e non anche quando ad intentarla sia il genitore) - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., art. 273, comma primo; Costituzione, art. 3).

N. 342 — Sentenza 11 luglio 1990 » 283

Regione Puglia - Sanità pubblica - Personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici - Inquadramento nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario - Mancata osservanza della legge statale 20 maggio 1985, n. 207 riguardo all'anzianità di servizio - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, art. 1, comma primo; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso governativo avverso legge regionale - Denuncia di difetti di chiarezza o di coordinamento con altre disposizioni regionali - Inammissibilità della questione. (Legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, artt. 2, comma secondo, e 3, comma secondo).

- N. 337 — Ordinanza 26 giugno 1990 Pag. 257

Istruzione pubblica - Immissione in ruolo del personale precario - Docenti delle scuole popolari in possesso dei requisiti di servizio ma sforniti del titolo di studio prescritto - Esclusione - Asserita disparità di trattamento tra insegnanti svolgenti servizi sostanzialmente equivalenti con violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 46, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

- N. 338 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 261

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita di inabilità - Ipotesi di invalidità conseguente a più infortuni o ad un infortunio e ad una malattia professionale riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola) - Costituzione di un'unica rendita - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo*).

- N. 339 — Sentenza 11 luglio 1990 » 265

Regioni a statuto comune - Personale dipendente - Trattamento economico - Accordi collettivi conclusi secondo la legge-quadro - Obbligatorio rispetto da parte della disciplina regionale - Adeguamento ad esigenze peculiari delle regioni interessate - Possibilità - Principio della omogeneizzazione e della esaustività dei trattamenti - Efficacia vincolante in sede di legislazione concorrente.

Regione Lazio - Personale in servizio continuativo presso uffici ubicati in località distanti dal centro urbano e carenti di alloggi di tipo economico e popolare - Previsione di rimborso forfettario giornaliero per spese di «trasferta» - Contrasto con i principi della legge quadro sul pubblico impiego - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 31 gennaio 1990; Costituzione, art. 117, in relazione agli artt. 4 e 11, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93*).

Ordine giudiziario - Autonomia e indipendenza da ogni altro potere - Compiti attinenti all'amministrazione della giustizia - Conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario - Ammissibilità. (*Costituzione, artt. 104, comma primo, 102, comma secondo, e 108, comma secondo*).

N. 334 — Ordinanza 26 giugno 1990 Pag. 245

Libertà personale - Straniero - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio - Arresto - Convalida - Applicabilità di misure coercitive - Temporanea applicazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 224, commi primo e secondo; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152; Costituzione, artt. 3, 76 e 77*).

N. 335 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 249

Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina codicistica - Questione sollevata in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 438 e 442; Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112*).

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice e conseguente impossibilità di applicare la riduzione di pena (*ex art. 442, comma secondo, del cod. proc. pen.*) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112*).

N. 336 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 253

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale - Imprese di nuova costituzione - Esenzione decennale da ogni tributo sul reddito - Inapplicabilità alle imprese produttrici di servizi - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8; Costituzione, artt. 3 e 53*).

da un difensore o da un tecnico di fiducia - Mancata previsione - Lamentata inapplicabilità delle garanzie difensive con lesione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*Legge 10 maggio 1976, n. 319 - e successive modificazioni* -, art. 15, comma settimo; *Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

N. 331 — Sentenza 26 giugno 1990 Pag. 227

Provincia di Trento - Libertà di raccolta dei funghi - Limitazione per i non residenti (nella provincia) - Asserita disparità di trattamento rispetto ai cittadini residenti - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia Trento 28 luglio 1986, n. 20, art. 2, commi primo e secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 332 — Sentenza 26 giugno 1990 » 231

Regioni in genere - Competenze - Interventi per agevolare l'accesso al credito - Carattere strumentale all'esercizio di competenze regionali nelle materie a contenuto economico - Limiti. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 109*).

Regione Toscana - Agevolazioni per l'accesso al credito - Istituzione di un fondo speciale (presso la Fidi Toscana S.p.A.) per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di *leasing* effettuate dalle imprese minori (art. 3 della legge regionale n. 83 del 1988) - Asserita violazione dei limiti posti in materia dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990; Costituzione, art. 117*).

N. 333 — Sentenza 26 giugno 1990 » 237

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Dibattimento - Funzioni di Pubblico Ministero - Delegabilità ad ufficiali di polizia giudiziaria - Asserita violazione dei principi della obbligatorietà dell'azione penale, delle garanzie di autonomia e di indipendenza proprie degli appartenenti all'ordine giudiziario nonché eccesso di delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72 - nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 -; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 162, comma secondo; Costituzione, artt. 76, 107, ultimo comma, e 112*).

N. 328 — Sentenza 26 giugno 1990 Pag. 205

Regione Umbria - Raccolta dei tartufi - Libertà di esercizio nei boschi e nei terreni non coltivati - Possibilità di riserva della proprietà dei tartufi solo a favore di chi gestisca tartufo coltivate o controllate - Indennizzo a favore del proprietario del suolo - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto dominicale del proprietario - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3; legge Regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47, art. 2; Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo*).

Regione Umbria - Raccolta dei tartufi - Libertà di esercizio - Estensione ai terreni su cui insistono aziende faunistico-venatorie - Asserita violazione del diritto di proprietà delle aziende nonché indebita regolamentazione di rapporti interprivati - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47, art. 6; Costituzione, artt. 117 e 42*).

N. 329 — Sentenza 26 giugno 1990 » 213

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Impiegati civili dello Stato - Personale femminile - Dipendenti dimissionarie coniugate o con prole a carico - Attribuzione della pensione con aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni (ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) - Differimento del trattamento al termine del periodo di tempo pari all'aumento del servizio utile concesso ai fini del conseguimento dell'anzianità minima - Non fondatezza della questione. (*D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 -, art. 10, comma quinto; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 21, comma undicesimo; Costituzione, artt. 31, 36 e 37*).

N. 330 — Sentenza 26 giugno 1990 » 221

Inquinamento - Acque di scarico - Operazioni di analisi - Sentenza n. 248 del 1983 - Declaratoria di illegittimità - Applicabilità alle operazioni di prelievo e campionamento - Esclusione.

Inquinamento - Acque di scarico - Prelievi e campionamenti - Obbligo di avviso al titolare dello scarico, nel corso delle operazioni, della facoltà di farsi assistere immediatamente

immobili entro il quinquennio - Assertito contrasto con il criterio probatorio fissato dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, comma terzo; Costituzione, art. 76 - in relazione all'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825*).

N. 325 — Ordinanza 26 giugno 1990 Pag. 185

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 326 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 189

Servizio militare - Rinvio - Cessazione del titolo al ritardo - Chiamata alle armi per chi ha fruito del ritardo - Termine per l'amministrazione - Mancata perentorietà - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 23, 52 e 97*).

N. 327 — Sentenza 26 giugno 1990 » 193

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorsi proposti avverso atti statali di controllo - Giurisdizione costituzionale in materia - Presupposti e finalità - Differenze rispetto alla giurisdizione amministrativa.

Regione Emilia-Romagna - Consiglio regionale - Pianificazione urbanistica - Adozione di «piano territoriale paesistico regionale» - Estensione di efficacia a tutto il territorio regionale e vincolatività nei confronti delle amministrazioni locali e dei privati - Annullamento del piano in sede di controllo, per ritenuta lesione del principio di legalità dell'azione amministrativa e innovazione dei precetti della legislazione nazionale e regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento della Commissione di controllo. (*Decisione della Commissione di controllo sulla Regione Emilia-Romagna 15 dicembre 1989; Costituzione, artt. 117 e 118; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis*).

- N. 321 — Ordinanza 26 giugno 1990 Pag. 169

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Mancato rilascio alla scadenza del contratto - Risarcimento dei danni (*ex art. 1591 del cod. civ.*) - Omessa esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle locazioni non abitative - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 25 settembre 1987, n. 393 - convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 -, art. 2; Costituzione, art. 3).*

- N. 322 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 173

Sanzioni amministrative - Omesso versamento di contributi previdenziali - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione innanzi al Pretore - Termine di decadenza - Indicazione nell'ordinanza - Mancata previsione - Difforme trattamento rispetto al decreto ingiuntivo ed al decreto penale di condanna - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 35; Costituzione, art. 3, comma primo).*

Sanzioni amministrative - Omesso versamento di contributi previdenziali - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione innanzi al Pretore - Termine di decadenza - Indicazione nell'ordinanza - Mancata previsione - Prospettata violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 35; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 97, comma primo).*

- N. 323 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 177

Circolazione stradale - Guida senza patente ed incauto affidamento del veicolo - Sequestro preventivo del veicolo operato da agenti di polizia giudiziaria - Disparità di trattamento rispetto alle fattispecie previste dalla normativa codicistica - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80-bis, comma secondo; Costituzione, art. 3, comma primo).*

- N. 324 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 181

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Operazioni considerate di natura speculativa - Presunzione assoluta dell'intento speculativo in caso di acquisto e vendita di

N. 318 — Sentenza 26 giugno 1990 Pag. 153

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Progetti concernenti strutture ospedaliere - Richiesta di finanziamento - Concessione da parte del C.I.P.E. (ai sensi dell'art. 17 della legge n. 67 del 1988) - Mancato perfezionamento della procedura prevista (dall'art. 20 della legge cit.) - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Cessazione della materia del contendere per intervenuto provvedimento di revoca della deliberazione impugnata. (*Deliberazione del C.I.P.E. 19 dicembre 1989; Costituzione, art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 11 e 55*).

N. 319 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 159

Assicurazione - Responsabilità civile auto - Assicurazione obbligatoria - Sinistri cagionati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in stato di liquidazione coatta - Risarcimento del danno da parte del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» (costituito presso l'I.N.A.) - Rivalutazione delle somme mediante provvedimenti legislativi - Lamentato deterioro trattamento rispetto agli incidenti cagionati da veicolo non identificato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma - in relazione all'art. 19, lett. c; Costituzione, art. 3*).

Assicurazione - Responsabilità civile auto - Assicurazione obbligatoria - Sinistri cagionati da veicoli non coperti da assicurazione - Risarcimento del danno da parte del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» - Rivalutazione delle somme mediante provvedimenti legislativi - Lamentato deterioro trattamento rispetto agli incidenti cagionati da veicolo non identificato - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, ultimo comma - in relazione all'art. 19, lett. b; Costituzione, art. 3*).

N. 320 — Ordinanza 26 giugno 1990 » 163

Processo penale - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento secondo lo stato dei giudizi - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, artt. 3 e 24*).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XCVI

1990

HERMEROTECA	
Sez.	2
Estimo	88
Tabla	

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Regione Emilia-Romagna - Dipendenti - Personale in possesso di qualifiche inferiori alla quinta che abbia svolto, di fatto, mansioni corrispondenti a detta qualifica - Inquadramento nella quinta qualifica funzionale - Asserita violazione del principio costituzionale di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990, art. 3, commi primo e quarto; Costituzione, art. 97, comma terzo*).

Regione Emilia-Romagna - Dipendenti - Personale in possesso di qualifiche inferiori alla quinta che abbia svolto, di fatto, mansioni corrispondenti a detta qualifica - Inquadramento nella quinta qualifica funzionale - Possibilità di partecipare ai concorsi interni estesa anche al personale delle fasce inferiori - Asserita violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990, art. 3, commi primo e quarto; Costituzione, art. 97, comma primo*).

Impugnazione di legge regionale - Asserita violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sindacato relativo - Limite.

N. 370 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 463

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti per i quali non siano state espletate le formalità di apertura del dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità per il giudice di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio *a quo* - Questione sollevata prematuramente ed in via eventuale - Manifesta inammissibilità.

N. 371 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 467

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta di conversione in giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442 cod. proc. pen.* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 452, comma secondo; Costituzione, artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, e 102, comma primo*).

N. 376 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 487

Contumacia in materia penale - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Divieto per il difensore di imputato contumace irreperibile privo di mandato speciale - Lamentata disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 192, ultimo comma - sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 -; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 377 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 491

Edilizia ed urbanistica - Reati - Zona sottoposta a vincolo paesistico - Esecuzione di lavori abusivi - Sanzioni penali - Elevata entità dei minimi edittali previsti - Impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma primo, lett. c; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Edilizia e urbanistica - Reati - Zona sottoposta a vincolo paesistico - Esecuzione di opere abusive - Pena edittale (minimo di 5 giorni di arresto e 30 milioni di ammenda) - Possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri reati più gravi ed all'ipotesi dello stesso reato unificato dalla continuazione ad altro più grave, nonché mancata attitudine della pena prevista alla funzione rieducativa - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma primo, lett. c; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo*).

N. 378 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 497

Ingiunzione (procedimento per) - Condizioni di ammissibilità - Prova scritta del credito - Idoneità di estratti autentici di scritture contabili, relative a somministrazioni di merci e denaro - Inidoneità di analoghi estratti relativi a prestazioni di servizio - Asserita disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 634, comma secondo; Costituzione, art. 3, comma primo*).

N. 379 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 501

Prova civile - Prova per testimoni - Teste sospetto di falsità o reticenza - Facoltà del giudice istruttore di disporre l'arresto in udienza - Questione sollevata nei confronti di norma già abrogata - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. civ., art. 256, ultima parte; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 97*).

INDICE SOMMARIO

N. 297	— Sentenza 14 giugno 1990	Pag. 7
--------	-------------------------------------	--------

Previdenza e assistenza sociale - Cure idrotermali - Fruizione in periodo extraferiale - Condizione - Sussistenza di «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» - Lamentata lesione del principio della tutela della salute e del principio di eguaglianza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 13, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 32, 38 e 102*).

Previdenza e assistenza sociale - Cure idrotermali - Fruizione in periodo feriale - Lamentata inapplicabilità della sospensione delle ferie in caso di malattia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 13, comma terzo; Costituzione, art. 36, comma terzo*).

N. 298	— Sentenza 14 giugno 1990 »	15
--------	---------------------------------------	----

Legge ed atti equiparati - Interpretazione - Postulato della ragionevolezza del legislatore - Esclusione di interpretazione che dia luogo a norma assurda o irragionevole - Criteri.

Impiego pubblico - Blocco delle assunzioni - Deroga transitoria - Lavoratori dichiarati idonei in concorsi espletati anteriormente al 1° gennaio 1989, le cui graduatorie siano ancora valide a tale data - Asserita esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 299	— Ordinanza 14 giugno 1990 »	21
--------	--	----

Processo penale - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del

- N. 385 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 561

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Disciplina codicistica - Obbligo di motivazione, in caso di dissenso del P.M. - Omessa previsione - Conseguente insindacabilità della motivazione da parte del giudice - Questione sollevata in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 438; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 101, 102, comma primo, e 111*).

- N. 386 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 565

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.* - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 438 e 442; Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111*).

- N. 387 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 569

Regione Veneto - Cave e torbiere - Sfruttamento di cava - Contributi imposti al concessionario - Asserita introduzione di un onere tributario non contemplato espressamente da legge dello Stato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, art. 20; Costituzione, artt. 23 e 119*).

- N. 388 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 573

Corte dei conti - Giurisdizione in materia pensionistica - Intervento obbligatorio, anziché facoltativo, del P.M. - Asserita disparità di trattamento delle parti private di tali giudizi rispetto a quelle di consimili procedimenti svolgentisi dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 72 - in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. del codice di procedura civile; all'art. 2909 del codice civile; al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -; Costituzione, art. 3*).

- N. 367 — Ordinanza 11 luglio 1990 Pag. 445

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Dichiarazione del sostituto d'imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio incompetente - Ricezione da parte dell'ufficio competente a termine scaduto - Sanzione pecuniaria - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 9, comma sesto - *rectius*: comma settimo -, e 47; Costituzione, art. 3).

- N. 368 — Sentenza 12 luglio 1990 » 449

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Rinvio governativo di legge regionale - Reiterazione in seguito a riapprovazione della legge - Sanatoria per effetto di ulteriore riapprovazione consiliare della legge - Conseguenze - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio - Ammissibilità.

Regione Molise - Occupazione giovanile - Giovani assunti ai sensi della legge statale n. 285 del 1977 - Immissione in ruolo - Requisito della costanza in servizio alla data del 31 maggio 1984 (stabilito dalla legge n. 894 del 1984) - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Molise riapprovata il 6 marzo 1990; Costituzione, art. 3*).

Occupazione giovanile - Interesse nazionale alla disciplina statale in materia - Attribuzione alle regioni di potestà legislativa di tipo meramente attuativo.

- N. 369 — Sentenza 12 luglio 1990 » 455

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso - Imprecisa indicazione dei principi integranti il parametro di costituzionalità - Conseguente indeterminatezza dei termini della questione - Esclusione quando sia egualmente possibile alla controparte rinvenire il significato sostanziale delle censure formulate.

Regione Emilia-Romagna - Dipendenti - Personale in possesso di qualifiche inferiori alla quinta che abbia svolto, di fatto, mansioni corrispondenti a detta qualifica - Inquadramento nella quinta qualifica funzionale - Asserito contrasto con la normativa contrattuale nazionale e con i principi fondamentali delle leggi statali sul pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990, art. 3, commi primo e quarto; Costituzione, art. 97, comma primo; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 4; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 2*).

bili - Conseguente espropriabilità dei medesimi - Inammissibilità della questione per carenza di forza di legge dell'atto impugnato. (*D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226, art. 2; Costituzione, artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Istituti autonomi per le case popolari - Costruzione e acquisto di alloggi - Accensione di prestiti con garanzia ipotecaria sugli immobili - Conseguente espropriabilità dei medesimi - Inammissibilità della questione. (*R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 1 e 16; Costituzione, artt. 2, 3, 42, comma secondo, e 47, comma secondo*).

N. 365 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 433

Regione Siciliana - Legge sui simboli rappresentativi della Regione (stemma e gonfalone) - Invio della legge al Commissario dello Stato oltre il termine previsto - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 28*).

Regioni a statuto speciale - Adozione e definizione dei simboli rappresentativi delle Regioni - Competenza legislativa in materia - Mancanza di espressa previsione statutaria - Fondamento costituzionale. (*Costituzione, artt. 5 e 116*).

Regione Siciliana - Simboli rappresentativi della Regione (stemma e gonfalone) - Adozione e definizione - Competenza in materia - Mancata previsione nello statuto speciale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 15; Costituzione, artt. 5, 115 e 116*).

N. 366 — Sentenza 11 luglio 1990 » 439

Decreto penale - Disciplina del codice abrogato - Decreto penale esecutivo - Autorità di giudicato nel giudizio civile - Pretesa lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 28; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Decreto penale - Disciplina del codice abrogato - Decreto penale esecutivo - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Portata. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 28*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma suscettibile di diversa interpretazione - Interpretazione in senso compatibile con la Costituzione - Necessità.

N. 363 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 411

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Scuola materna «Del Secco Abelli» e asilo infantile «Palazzeschi» - Nomina del presidente e di componenti del consiglio di amministrazione da parte del Prefetto e del Provveditore agli studi di Arezzo - Ricorso della Regione Toscana per conflitto di attribuzione - Inammissibilità. (*Decreto del Prefetto di Arezzo 3 novembre 1989; provvedimento del Provveditore agli studi di Arezzo - s.d. -; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Regione Toscana - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Scuola materna «Del Secco Abelli» e asilo infantile «Palazzeschi» - Composizione dei consigli di amministrazione - Determinazione da parte del Prefetto - Esercizio di poteri di vigilanza - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei decreti *in parte qua*. (*Decreti del Prefetto di Arezzo 3 novembre 1989 e 23 ottobre 1989; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, art. 1; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 22*).

Regione Toscana - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Scuola materna «Del Secco Abelli» e asilo infantile «Palazzeschi» - Nomina di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione demandata, a norma degli statuti, all'ente «Gioventù italiana» - Esercizio del potere di controllo sostitutivo sulla regione - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei decreti *in parte qua*. (*Decreti del Prefetto di Arezzo 3 novembre 1989 e 23 ottobre 1989; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Istituzioni di assistenza e beneficenza - Legge 17 luglio 1890, n. 6972 - Sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale dell'art. 1 - Effetti sulla qualificazione «privatistica» di singole istituzioni - Conseguenze ulteriori sulla loro autonomia statutaria - Esclusione.

N. 364 — Sentenza 11 luglio 1990 » 425

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Istituti autonomi per le case popolari - Costruzione o acquisto di alloggi - Accensione di prestiti con garanzia ipotecaria sugli immo-

N. 359 — Ordinanza 11 luglio 1990 Pag. 395

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimento di competenza pretorile - Concentrazione nella stessa persona fisica di funzioni di P.M., o comunque istruttorie, e di quelle del giudizio - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, artt. 241 e segg.; Costituzione, art. 3).*

N. 360 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 399

Delegazione legislativa - Scelte discrezionali del legislatore delegato e rispetto dei limiti della delega conferita - Sindacato - Competenze - Distinzione. (*Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo).*

Misure di sicurezza - Minorenni - Riformatorio giudiziario - Applicabilità solo per i delitti più gravi - Esecuzione mediante collocamento in comunità - Custodia in carcere in caso di allontanamento ingiustificato - Lamentata modifica della disciplina sostanziale delle misure di sicurezza per i minori e irrogazione di una pena detentiva senza garanzie giurisdizionali - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 36, comma secondo, e 22, comma quarto; Costituzione, art. 77, comma primo - in relazione all'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).*

N. 361 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 403

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Esclusione per i procedimenti nei quali le formalità di apertura del dibattimento siano state compiute o che si trovino in fase di appello - Asserita disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3, 24 e 25).*

N. 362 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 407

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Alterazione «in misura rilevante» della dichiarazione - Indeterminatezza della fattispecie penale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 4 n. 7; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo).*

- N. 355 — Ordinanza 11 luglio 1990 Pag. 377

Processo penale - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati e mancato perseguimento del buon andamento dell'attività giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, artt. 3, 25 e 97*).

- N. 356 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 383

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Alterazione «in misura rilevante» della dichiarazione - Asserita indeterminatezza della fattispecie penale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 4, comma primo n. 7; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma suscettibile di diverse interpretazioni - Interpretazione in senso compatibile con la Costituzione - Necessità.

- N. 357 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 387

Reati contro la famiglia - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli - Successiva riconciliazione tra i coniugi e ripristino del normale svolgersi della vita coniugale (giudizialmente accertati) - Mancata previsione come causa estintiva del reato - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 572, comma primo; Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31*).

Reati contro la famiglia - Previsione di cause di estinzione - Competenza del legislatore.

- N. 358 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 391

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Impossibilità di ammettervi coloro che non abbiano subito un periodo minimo di detenzione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma terzo - modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 -; Costituzione, artt. 3, 13 e 27*).

N. 353 — Ordinanza 11 luglio 1990 Pag. 367

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sindacabilità da parte del giudice in ordine alla legalità e alla congruità della pena - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per carente motivazione sulla rilevanza. (*Cod. proc. pen.* - 1988 -, artt. 563, commi primo e terzo, 444, commi primo e secondo, 445, 447, comma primo, 448, commi primo e secondo, 555, comma primo, lett. e, e 563, commi secondo e quarto; *Costituzione*, artt. 101, comma secondo, e 27, comma terzo).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Asserito contrasto con i principi della riserva di giurisdizione e del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.* - 1988 -, artt. 563, commi primo e terzo, 444, commi primo e secondo, 445, 447, comma primo, 448, commi primo e secondo, 555, comma primo, lett. e, e 563, commi secondo e quarto; *Costituzione*, artt. 3, comma primo, 13, commi primo e secondo, 24, 25, comma primo, 102, comma primo, 111, commi primo e secondo, e 112).

N. 354 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 373

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del P.M. - Insindacabilità da parte del giudice - Inapplicabilità della riduzione di pena (ai sensi dell'art. 442 del cod. proc. pen.) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.* - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; *Costituzione*, artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 101, comma secondo, e 111, comma primo).

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Ammissibilità anche per i reati puniti con l'ergastolo - Lamentato eccesso di delega - Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.* - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247, comma primo - in relazione agli artt. 438 e 442, comma secondo, del codice di procedura penale; *Costituzione*, art. 77 - in relazione alla direttiva n. 53 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

N. 351 — Ordinanza 11 luglio 1990 Pag. 359

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Conseguente privazione del potere del giudice di valutare la congruità della pena - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 563, comma primo, e 444; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Conseguente privazione del potere del giudice di valutare la congruità della pena - Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge nonché preclusione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e pretesa disponibilità da parte dell'imputato di diritti inviolabili (libertà personale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 563, comma primo, e 444; Costituzione, artt. 13, 27, comma secondo, e 101, comma secondo*).

N. 352 — Ordinanza 11 luglio 1990 » 363

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Conseguente privazione del potere del giudice di valutare la congruità della pena - Contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità delle questioni. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248, in relazione agli artt. 241 e segg.; cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 563, 444 e 448; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Preclusione per il giudice di esercitare il potere di giurisdizione e di valutare la congruità della pena - Asserita incompatibilità con il diritto di difesa, con il principio del giudice naturale e con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248, in relazione agli artt. 241 e segg.; cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 563, 444 e 448; Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo, 102, comma primo, 27, comma secondo, 24, 25 e 111*).

Regione Piemonte - Interventi per l'informazione locale - Disciplina - Asserita attribuzione alla Giunta regionale di competenze di natura regolamentare - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma; Costituzione, art. 121*).

N. 349 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 347

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Mera trasmissione di questioni proposte dal P.M. - Insufficienza - Specificazione e motivazione della questione da parte del giudice *a quo* - Necessità.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Operatività - Condizione del «previo interrogatorio dell'imputato» - Ritenuta necessità, in caso di precedente mancata comparizione, della richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo dell'imputato - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 453; Costituzione, artt. 24, 76 e 112*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Carenza di condizioni - Decreto del G.I.P. di restituzione degli atti - Mancata previsione della possibilità di opposizione del P.M. - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto penale di condanna - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 453; Costituzione, art. 3*).

N. 350 — Sentenza 11 luglio 1990 » 353

Previdenza e assistenza sociale - Controversie - Crediti per prestazioni previdenziali - Rivalutazione automatica - Mancata previsione - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Pronunce della Corte costituzionale - Rivalutazione automatica prevista per i crediti di lavoro - Estensione ai crediti per prestazioni previdenziali - Richiesta di sentenza additiva - Ostacoli al suo accoglimento - Possibile anomalia nel sistema normativo in materia - Inammissibilità della questione.

- N. 400 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 623
- Regione Veneto - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore - Obbligo dell'autorizzazione regionale (di cui al d.P.R. n. 915 del 1982) - Esonero - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, comma quarto; Costituzione, artt. 25 e 117*).
- N. 401 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 627
- Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Perequazioni e miglioramenti - Trattamenti differenziati in relazione alla data di collocamento a riposo - Lamentata casualità - Disparità di trattamento tra pensionati - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma sesto; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19; Costituzione, artt. 3, 36, 38, comma secondo, e 53*).
- N. 402 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 631
- Impiego pubblico - Dipendenti già appartenenti all'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.) transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Base contributo-retributiva - Indennità integrativa speciale - Computabilità, dal 1° gennaio 1974, per il periodo anteriore al trasferimento - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, comma secondo; Costituzione, art. 3*).
- N. 403 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 635
- Impiego pubblico - Condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici - Destituzione di diritto - Mancata previsione di un previo procedimento disciplinare - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b; Costituzione, art. 3*).
- N. 404 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 637
- Assicurazione (contratto di) - Infortuni sul lavoro - Applicabilità delle norme codicistiche - Surrogazione dell'assicuratore (nella specie I.N.A.I.L.) nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili - Surroga delle somme per titoli di danno autonomi rispetto al rischio assicurato - Mancata esclusione - Manifesta inammissibilità della questione per carente motivazione sulla rilevanza. (*Cod. civ., art. 1916; Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38*).

N. 344 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 305

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione - Criteri.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ammissibilità della questione - Individuazione dei parametri - Necessaria indicazione, da parte del giudice *a quo*, degli articoli della Costituzione che si assumono violati. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma primo*).

Provincia di Trento - Piano urbanistico provinciale - Aree di protezione dei laghi - Trasformazioni edilizie e urbanistiche dirette alla costruzione di nuove attrezzature ricettive, permanenti o temporanee - Esclusione - Asserita sussistenza di vincoli di inedificabilità nei confronti dei privati, configuranti espropriazione senza indennizzo - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia di Trento 9 novembre 1987, n. 26, art. 9, comma terzo; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Giusto procedimento (principio del) - Applicabilità - Limiti.

Provincia di Trento - Piano urbanistico provinciale - Aree di protezione dei laghi - Trasformazioni edilizie e urbanistiche dirette alla costruzione di nuove attrezzature ricettive, permanenti o temporanee - Esclusione - Asserita sussistenza di vincoli di inedificabilità immediatamente operativi nei confronti dei privati - Lamentata lesione del principio del giusto procedimento - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia di Trento 9 novembre 1987, n. 26, art. 9, comma terzo; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

N. 345 — Sentenza 11 luglio 1990 » 313

Regioni in genere - Atti statali di indirizzo e coordinamento - Autoqualificazione formale (nel titolo e nella premessa) - Insufficienza ai fini della riconducibilità degli atti all'esercizio della funzione governativa di indirizzo.

Sanità pubblica - Strutture sanitarie per anziani e soggetti non autosufficienti (non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali) - Realizzazione da parte delle regioni e province autonome - Condizione per l'ottenimento dei mutui statali agevolati - Requisiti dimensionali e funzionali - Fissazione con d.P.C.M. - Spettanza del relativo potere allo Stato - Rigetto dei ricorsi provinciali per conflitto di attribuzione. (*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4; 8 nn. 17 e 25; 9 n. 10; 16; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma secondo, lett. f*).

N. 405 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 641

Impiego pubblico - Dipendenti già dell'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.) trasferiti alle Regioni o allo Stato - Indennità di anzianità - Criteri di liquidazione - Supposto riferimento alla retribuzione corrisposta dall'ente alla data del suo scioglimento (dicembre 1975) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9 - modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 -; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 406 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 645

Responsabilità civile dei magistrati - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni - Obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16; Costituzione, artt. 3 e 101*).

Responsabilità civile dei magistrati - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni - Decisioni collegiali - Dissenso di un componente su una questione pregiudiziale - Responsabilità per le successive conseguenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7, 8 e 16; Costituzione, artt. 3 e 101*).

Responsabilità civile dei magistrati - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni - Asserito ingiustificato eguale trattamento tra il relatore e gli altri membri del collegio - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 7 e 8; Costituzione, artt. 3 e 28*).

Responsabilità civile dei magistrati - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria - Rivalsa - Misura massima rapportata allo stipendio netto del magistrato di tribunale al minor stipendio o reddito percepito - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 8; Costituzione, artt. 3, 97 e 101*).

Responsabilità civile dei magistrati - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti a tale funzione - Errore di diritto - Responsabilità per colpa grave - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7; Costituzione, art. 3*).

Istruzione pubblica - Norme sul reclutamento del personale scolastico - Estensione al personale educativo dei convitti nazionali - Applicabilità al personale dei convitti della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, art. 2, comma venticinquesimo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687, artt. 1 e 2; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, artt. 1 e 2).

Istruzione pubblica - Personale dei conservatori di musica - Reclutamento, supplenze e amministrazione - Disciplina statale - Pretesa incompatibilità con la disciplina provinciale di Bolzano - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, artt. 4, 8, 13 e 15; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24; d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Istruzione pubblica - Personale scolastico - Ispettori tecnici - Istituzione di un ruolo unico - Asserita interferenza con la normativa di attuazione sulla funzione ispettiva nella provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, artt. 5 e 20; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 15).

Istruzione pubblica - Personale scolastico - Reclutamento - Disciplina statale - Asserita incompatibilità con la particolare normativa sull'ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510, e d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752).

Istruzione pubblica - Scuole e istituti esistenti - Ridimensionamenti, soppressioni e aggregazioni - Piano di interventi del Ministro della pubblica istruzione - Asserita lesione delle competenze provinciali di Bolzano - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 -, art. 22; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16, comma primo, 19, 87, 89, 100, 102 e 107; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 4).

N. 307 — Sentenza 14 giugno 1990 Pag. 51

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Finalità e condizioni. (*Costituzione, art. 32*).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Danni riportati dal vaccinato o da chi lo assiste - Equa indennità a carico dello Stato - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 4 febbraio 1966, n. 51; Costituzione, art. 32*).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Danni derivanti dall'inosservanza delle doverose cautele e modalità di esecuzione del trattamento - Tutela risarcitoria *ex art. 2043 cod. civ.* (*Costituzione, art. 32*).

N. 308 — Sentenza 14 giugno 1990 » 59

Regione Liguria - Concorsi presso le UU.SS.LL. - Composizione delle commissioni esaminatrici - Sorteggio - Utilizzazione dell'elenco nominativo del personale dell'Ospedale Galliera - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Liguria riapprovata il 15 novembre 1989; Costituzione, art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Concorsi - Materia compresa in quella dello stato giuridico del personale dipendente dalle Unità sanitarie locali - Riserva alla legislazione statale. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, commi terzo e quarto; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 12*).

N. 309 — Sentenza 14 giugno 1990 » 69

Regione Piemonte - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio provvisorio in azienda in mancanza di autorizzazione - Previsione di sanzione amministrativa in luogo di quella penale disposta dalla legge statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, art. 15, comma terzo; Costituzione, artt. 25 e 117*).

Pene - Riserva alla legislazione statale - Potestà delle regioni in materia - Limiti. (*Costituzione, artt. 25 e 117*).

N. 426 — Sentenza 25 settembre 1990 Pag. 741

Impiegato degli enti locali - Trattamento di quiescenza - Diploma di scuole universitarie, richiesto per l'ammissione in servizio, degli assistenti sociali - Durata legale dei corsi - Facoltà di riscatto - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 - convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 -, art. 69, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 427 — Sentenza 24 settembre 1990 » 745

Previdenza e assistenza sociale - Imprese di spedizione e agenzie marittime - Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati - Natura di ente pubblico previdenziale - Esclusione.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi - Base imponibile - Somme versate al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime - Non computabilità - Carattere interpretativo della norma sospetta di incostituzionalità - Esclusione. (D.L. 1° marzo 1985, n. 44 - convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 -, art. 1, comma quarto).

Eguaglianza (principio di) - *Tertium comparationis* - Norma derogatoria rispetto alla regola generale - Estensione ad altri casi - Possibilità - Esclusione. (Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Contributi - Imprese di spedizione e agenzie marittime - Somme versate al Fondo di previdenza per gli impiegati - Esclusione dalla base imponibile - Mancata estensione dell'esonero ai contributi versati ai fondi di previdenza integrativa - Non fondatezza della questione. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.l. 1° marzo 1985, n. 44 - convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 -, art. 1, comma quarto - combinato disposto -; Costituzione, art. 3).

N. 428 — Sentenza 24 settembre 1990 » 757

Istruzione pubblica - Personale precario - Immissione in ruolo - Esperti negli istituti tecnici e professionali, in possesso dei prescritti requisiti di servizio, sforniti di titoli di studio o docenti di materie non ricomprese in classi di concorso - Immissione nel ruolo del personale non docente - Omessa previsione - Non fondatezza della questione. (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 41, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 422 — Ordinanza 24 settembre 1990 Pag. 723

Impiego pubblico - Indennità di funzione per i magistrati (ex legge n. 27 del 1981), estesa ai cancellieri e segretari giudiziari - Attribuzione al personale amministrativo direttivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi - Decorrenza differenziata (1° gennaio 1989), rispetto a quella prevista per il personale degli uffici giudiziari (1° gennaio 1988) - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 36).

N. 423 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 727

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dello Stato - Perequazione automatica collegata agli incrementi retributivi del personale in servizio - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 2, comma secondo; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 18, comma secondo; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, comma quinto - nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 -; d.l. 6 giugno 1981, n. 283 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 -, art. 26, in collegamento con gli artt. 16 e 17; legge 17 aprile 1985, n. 141, artt. 1, 2 e 6; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 5; Costituzione, artt. 3, 36 e 38).

N. 424 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 733

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dello Stato - Mancato adeguamento alla dinamica salariale - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5 - in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121; 20 novembre 1987, n. 472; 11 luglio 1980, n. 312, e 6 agosto 1981, n. 432 -; Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 54).

N. 425 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 737

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Finita locazione - Disdetta - Rinnovazione *ex lege* di contratti già prorogati - Intervenuta decisione di accoglimento e successiva normativa in materia - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 - convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 -, art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies; Costituzione, artt. 3 e 42).

- N. 429 — Sentenza 24 settembre 1990 Pag. 763

Infotuni sul lavoro - Infotuni *in itinere* - Obbligo assicurativo - Casi espressamente previsti - Estensione - Limiti. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, comma terzo).

Infotuni sul lavoro e malattie professionali - Infotuni sul lavoro - Infotunio *in itinere* - Infotunio occorso per uso di autoveicolo - Indennizzabilità a favore del lavoratore addetto a mansioni non comprese nell'assicurazione - Mancata previsione - Inammissibilità della questione. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4; Costituzione, artt. 3 e 38).

- N. 430 — Sentenza 24 settembre 1990 » 769

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza alla stregua della corretta interpretazione del *petitum* formulato (nel giudizio *a quo*) - Fattispecie. (Legge Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8).

Regione Lazio - Parco naturale regionale dei Monti Simbruini - Istituzione - Esercizio di usi civici nel relativo comprensorio - Necessità di autorizzazione della Giunta regionale - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8; Costituzione, artt. 42, 117 e 118).

Terre gravate da usi civici - Appartenenza ad una categoria di beni originariamente di interesse pubblico - Limitazioni di godimento - Estraneità alla materia dell'espropriazione. (Costituzione, art. 42, comma secondo).

- N. 431 — Sentenza 24 settembre 1990 » 775

Processo penale - Disciplina codicistica - Udienza preliminare - Potere del giudice di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti e di procedere al giudizio di bilanciamento - Diversità rispetto al regime transitorio - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 425; Costituzione, artt. 3 e 24).

- N. 432 — Sentenza 24 settembre 1990 » 781

Processo penale - Dibattimento - Testimoni - Persone imputate dello stesso reato o di reato connesso - Proscioglimento in istruttoria (con sentenza non più impugnabile) - Libera audizione - Ritenuta esclusione - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 450-bis; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 234; Costituzione, art. 77, comma primo, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6).*

Processo penale - Reato commesso prima della vigenza del nuovo codice - Applicazione di sanzioni sostitutive - Richiesta dell'imputato in data successiva al 24 ottobre 1989 - Esclusione - Conseguenti effetti sfavorevoli per l'imputato, con violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, artt. 234 e 248, comma quarto; Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 3).*

Legge penale - Principio di irretroattività - Applicabilità alle norme di carattere sostanziale e non anche alle norme processuali. (*Costituzione, art. 25, comma secondo).*

Eguaglianza (principio di) - Trattamento differenziato della stessa categoria di soggetti in tempi diversi - Ammissibilità. (*Costituzione, art. 3).*

N. 420 — Ordinanza 24 settembre 1990 Pag. 713

Processo penale - Norme transitorie - Procedimento in corso (all'entrata in vigore del nuovo codice) in grado di appello - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, art. 3).*

N. 421 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 717

Processo penale - Norme transitorie - Procedimento in corso (all'entrata in vigore del nuovo codice) in grado di appello - Rito abbreviato - Esperibilità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, art. 3).*

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Rimovibilità del dissenso del P.M. da parte del giudice - Omessa previsione - Questione sollevata in procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 438; Costituzione, art. 3).*

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo fra P.M. e imputato - Insindacabilità e impossibilità del giudice di valutare la congruità della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, artt. 3, comma primo, 13, commi primo e secondo, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma primo*).

N. 417 — Ordinanza 24 settembre 1990 Pag. 699

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo fra P.M. e imputato - Insindacabilità da parte del giudice - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 101*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Eventuale integrazione probatoria del giudice - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 448, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 101*).

N. 418 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 703

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Violazione delle relative prescrizioni - Automatica conversione in pene detentive - Valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza - Lamentata carenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 108, comma primo; Costituzione, artt. 3, 13 e 27*).

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Violazione delle relative prescrizioni - Conversione in pene detentive - Decorrenza - Omessa specificazione - Conseguente lamentato divario giurisprudenziale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 108, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 27*).

N. 419 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 707

Processo penale - Reato commesso prima della vigenza del nuovo codice - Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato - Esclusione - Preteso eccesso di delega -

- N. 413 — Ordinanza 24 settembre 1990 Pag. 681

Processo penale - Norme transitorie - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento di 1° grado già esperite - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo*).

- N. 414 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 687

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla maggiorazione di pensione - Effetti del beneficio - Decorrenza dal 1° gennaio 1989 anziché dal 1° gennaio 1985 - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6, comma primo; e combinato disposto dell'art. 6, comma primo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140; Costituzione, artt. 3 e 38*).

- N. 415 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 691

Istruzione pubblica - Scuola materna, elementare e secondaria - Insegnanti precari - Immissione in ruolo - Gradualità nel limite dei posti disponibili, anziché in soprannumero - Decorrenza delle nomine dall'inizio dell'anno scolastico in corso (anziché dalle date previste dalle leggi nn. 270 del 1982 e 246 del 1988) - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 3 maggio 1988, n. 140 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246 -, artt. 11 e 17, comma primo; legge 6 ottobre 1988, n. 426, art. 8-bis; Costituzione, art. 3*).

- N. 416 — Ordinanza 24 settembre 1990 » 695

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo fra P.M. e imputato - Insindacabilità e impossibilità del giudice di valutare la congruità della pena - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

- N. 410 — Ordinanza 12 luglio 1990 Pag. 665

Libertà personale - Tribunale della libertà - Inosservanza dei termini (rispettivamente previsti per la trasmissione degli atti all'autorità giudicante e per la decisione) - Sanzione processuale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.* - 1930 -, art. 263-ter; *Costituzione*, art. 3).

- N. 411 — Ordinanza 12 luglio 1990 » 669

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità anche in esecuzione forzata per crediti alimentari - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 572 del 1989) - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza. (*D.P.R.* 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110 - in relazione all'art. 545, comma primo, del codice di procedura civile -; *Costituzione*, art. 3).

- N. 412 — Sentenza 24 settembre 1990 » 673

Processo penale - Processi a carico di minorenni - Reati punibili con l'ergastolo - Sospensione del processo per «messa in prova» della personalità del minore - Ritenuta esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.P.R.* 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma primo; *d.lgs.* 28 luglio 1989, n. 272, art. 30; *Costituzione*, art. 3).

Processo penale - Imputati minorenni - Sospensione del processo per «messa in prova» della personalità del minore - Ordinanza di sospensione - Impugnazione nel merito - Lamentata esclusione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R.* 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma terzo; *d.lgs.* 28 luglio 1989, n. 272, art. 30; *Costituzione*, artt. 24 e 112).

Processo penale - Imputati minorenni - Sospensione del processo per «messa in prova» della personalità del minore - Estinzione del reato in caso di esito positivo della prova - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R.* 22 settembre 1988, n. 448, art. 29; *d.lgs.* 28 luglio 1989, n. 272, art. 30; *Costituzione*, artt. 70 e 76).

N. 346 — Sentenza 11 luglio 1990 Pag. 325

Regione Sardegna - Trasferimento della materia «protezione della natura» alla competenza esclusiva regionale - Possibilità di deroga alla competenza regionale - Esercizio del potere statale di intervento - Condizioni necessarie. (*D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348*).

Parchi nazionali e riserve naturali - Regione Sardegna - Zona della foresta di Monte Arcosu - Individuazione come area di importanza naturalistica nazionale e internazionale - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento dell'atto impugnato. (*Decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 e 6; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 58*).

N. 347 — Sentenza 11 luglio 1990 » 333

Regione Puglia - Dipendenti - Operatori culturali in servizio presso i centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.) - Inquadramento al sesto livello - Prospettata lesione dei principi di «omogeneizzazione», fissati dalla legge quadro sul pubblico impiego, e di buon andamento della p.a. - Non fondatezza delle questioni. (*Legge Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990; Costituzione, artt. 97 e 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1 e 4*).

N. 348 — Sentenza 11 luglio 1990 » 339

Informazione e comunicazione di massa - Stampa e radiotelevisione - Attività connessa all'esercizio di libertà fondamentale e a valori essenziali per la democrazia (pluralismo) - Collocazione sullo stesso piano delle materie attribuite alle Regioni - Esclusione. (*Costituzione, artt. 21 e 117*).

Informazione - Libertà di informare e diritto ad essere informati - Attuazione della forma dello Stato democratico - Impiego dei mezzi di comunicazione di massa da parte di soggetti costituzionali investiti di competenze politico-amministrative, incluse le regioni.

Regione Piemonte - Interventi per l'informazione locale - Incentivi di carattere economico - Asserita violazione della competenza statale in materia di informazioni e comunicazioni - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; Costituzione, art. 117*).

- N. 433 — Sentenza 24 settembre 1990 Pag. 787

Previdenza e assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni contributive e violazioni di carattere formale - Punibilità con la sola ammenda - Irrogazione con ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Esperibilità di riti differenziati - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, commi secondo, terzo, quarto e settimo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 434 — Sentenza 26 settembre 1990 » 793

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Sostanze alimentari deteriorabili - Analisi dei campioni prelevati - Garanzie per gli interessati - Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Definizione. (*Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1*).

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Sostanze alimentari deteriorabili - Analisi dei campioni prelevati senza possibilità di revisione - Avviso agli interessati dell'inizio delle operazioni - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 24*).

- N. 435 — Sentenza 26 settembre 1990 » 799

Appello penale - Rito della camera di consiglio - Accordo tra le parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello con rinuncia agli altri - Applicabilità dell'istituto anche nei casi in cui debba decidersi sulla responsabilità - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 599, commi quarto e quinto, e 602, comma secondo; Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, direttiva n. 93, e 6*).

Processo penale - Appello - Principio della pubblicità della trattazione - Derogabilità - Limite.

Processo penale - Appello - Rito della camera di consiglio - Accordo tra le parti - *Ratio* - Estensibilità a materie per le quali sia stata prevista la procedura ordinaria (dal legislatore delegante) - Esclusione.

Processo penale - Rito della camera di consiglio - Accordo tra le parti - Applicabilità anche nei casi in cui debba decidersi sulla responsabilità - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Effetti sulla disposizione contenente richiamo alle norme caducate. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 245, comma secondo, lett. q*).

N. 436 — Sentenza 26 settembre 1990 Pag. 809

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Richiesta del Pubblico Ministero - Notificazione al difensore della persona indagata - Ritenuta esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (Cod. proc. pen. - 1988 -, artt. 393, 395 e 396; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo).

N. 437 — Sentenza 26 settembre 1990 » 817

Regioni in genere - Delega di funzioni amministrative ad enti locali - Possibilità di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni delegate anche nei loro aspetti organizzativi - Condizione.

Regione Emilia-Romagna - Istruzione universitaria - Interventi per il diritto allo studio - Funzioni amministrative - Delega ai Comuni sede di università o di istituti di istruzione superiore - Obbligo per i Comuni di costituire apposite aziende - Disciplina degli organi delle aziende stesse, della loro formazione e dei relativi controlli - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Emilia-Romagna riapprovata il 19 marzo 1990, artt. 22, 24, 25, 26 e 27; Costituzione, art. 117).

N. 438 — Ordinanza 26 settembre 1990 » 823

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emissione di programmi radiotelevisivi in ambito nazionale da parte di privati - Misure di garanzia del pluralismo informativo - Omessa previsione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195; legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 21).

N. 439 — Ordinanza 26 settembre 1990 » 827

Sequestro penale - Sequestro disposto dalla polizia giudiziaria - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Termine - Carattere non perentorio (secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione) - Manifesta inammissibilità della questione per difetto sopravvenuto di rilevanza. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 224-bis; Costituzione, artt. 13 e 24).

- N. 440 — Ordinanza 26 settembre 1990 Pag. 831

Contumacia in materia penale - Imputato contumace - Sentenza contumaciale - Potere di impugnazione del difensore di fiducia privo di specifico mandato - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 192, ultimo comma - sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 -; Costituzione, artt. 3 e 24; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6).*

- N. 441 — Ordinanza 26 settembre 1990 » 835

Ingegneri e architetti - Previdenza e assistenza - Pensionati che conservino l'iscrizione all'albo - Riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, comma quinto; Costituzione, artt. 2, 3 e 38).*

Ingegneri e architetti - Previdenza e assistenza - Professionisti che abbiano maturato il diritto a pensione e proseguano l'esercizio della professione (per almeno cinque anni) - Supplemento di pensione - Percentuali di calcolo della relativa liquidazione - Dimezzamento a fronte di contribuzione intera - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, comma settimo; Costituzione, artt. 2, 3 e 38).*

- N. 442 — Ordinanza 26 settembre 1990 » 839

Servizio militare - Rinvio - Cessazione della causa del ritardo - Chiamata alle armi - Termine per l'amministrazione - Perentorietà - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 23, 52 e 97, comma primo).*

N. 310 — Sentenza 14 giugno 1990 Pag. 75

Regione Abruzzo - Manifestazione «Le maioliche cinquecentesche di Castelli» - Contributo finanziario regionale - Copertura mediante prelievo da fondo globale iscritto, nel bilancio 1989, ad un capitolo interamente alimentato con mutui - Asserito contrasto con il principio della legge statale che limita l'impiego dei prestiti soltanto per spese di investimento - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Abruzzo riapprovata il 6 febbraio 1990, art. 3; Costituzione, art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 22*).

N. 311 — Sentenza 14 giugno 1990 » 79

Regione Lazio - Sistema informativo regionale - Interventi operativi ed attuativi - Deliberazioni della Giunta regionale - Asserita attribuzione di potestà regolamentare all'organo regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990, art. 5 - in relazione all'art. 4 -; Costituzione, art. 121*).

N. 312 — Ordinanza 14 giugno 1990 » 85

Regione Siciliana - Medici specialisti ambulatoriali convenzionati con le UU.SS.LL. - Diritto al permesso retribuito per l'espletamento del mandato di consigliere comunale - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai medici ambulatoriali con rapporto di lavoro subordinato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4; legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31; Costituzione, artt. 3 e 53, recte: 51*).

N. 313 — Sentenza 26 giugno 1990 » 89

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Conseguenti limiti ai poteri del giudice - Asserita soggezione del giudice alla volontà delle parti e non soltanto a quella della legge - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248; Costituzione, art. 101, comma secondo*).

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Diversità e autonomia rispetto all'istituto regolato dalla disciplina codicistica - Esclusione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 248*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limiti ai poteri del giudice - Assunta violazione del principio della riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, art. 102, comma primo*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Asserita mancanza di una motivazione che esprima il convincimento del giudice - Conseguente violazione del principio della obbligatorietà della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, art. 111, comma primo*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ritenuta autoattribuzione della pena da parte dell'imputato - Conseguente contrasto con i principi della indisponibilità dei diritti alla libertà personale e alla difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, artt. 13, comma primo, e 24, comma secondo*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ritenuta inversione dell'onere probatorio contrastante con la presunzione di non colpevolezza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444; Costituzione, art. 27, comma secondo*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Controllo del giudice sulla congruità della pena con possibilità di rigettare la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen. - 1988 -, art. 444, comma secondo; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Pene - Principio costituzionale - Finalità rieducativa - Contenuto e ambito di operatività. (*Costituzione, art. 27, comma terzo*).

N. 314 — Sentenza 26 giugno 1990 Pag. 107

Questione di legittimità proposta in via principale - Ricorso regionale - Impugnazione di decreto legge - Asserita carenza dei presupposti (necessità e urgenza) costituzionalmente prescritti - Difetto di interesse a ricorrere - Inammissibilità della questione.

Artigianato - Assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani - Oneri per le regioni - Adozione delle norme relative con decreto legge - Asserita mancanza dei requisiti richiesti per l'adozione dell'atto - Inammissibilità della questione. (*D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 8; Costituzione, art. 77; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, lett. c).*

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso regionale - Impugnazione di decreto legge - Inidoneità dell'atto impugnato a dare origine ad un conflitto di attribuzione - Esperibilità del distinto strumento del ricorso di legittimità costituzionale in via principale.

Artigianato - Assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani - Oneri per le regioni - Previsione in atto di natura legislativa - Conflitto di attribuzione proposto con ricorso regionale - Inammissibilità. (*D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8; Costituzione, art. 77).*

Artigianato - Assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani - Oneri contributivi a carico delle regioni - Pretesa estensione con lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 8; Costituzione, artt. 117, 118 e 119).*

Artigianato - Assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani - Oneri a carico delle regioni - Obbligo di comunicazione delle convenzioni stipulate con gli istituti assicuratori - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 8, comma primo; Costituzione, artt. 117, 118 e 119).*

Artigianato - Assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani - Funzioni delegate alle regioni - Pagamento degli oneri assicurativi - Provvista dei relativi mezzi di finanziamento - Indeterminatezza - Illegittimità costituzionale. (*D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 -, art. 8, commi secondo, terzo e quarto; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; artt. 81, comma quarto, e 119 - combinato disposto).*

N. 315 — Sentenza 26 giugno 1990 Pag. 129

Contumacia in materia penale - Sentenza contumaciale - Potere di impugnazione del difensore di imputato irreperibile privo di mandato specifico - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 192, comma terzo - sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 -; Costituzione, artt. 3 e 24; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6).*

N. 316 — Sentenza 26 giugno 1990 » 139

Assicurazione della responsabilità civile auto (R.C.A.) - Imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa - Trasferimento coattivo di quote del portafoglio e di parte del personale dell'impresa in liquidazione ad altre imprese assicuratrici - Lamentata carenza di criteri al potere impositivo nelle assunzioni - Conseguente lesione della riserva di legge in materia di prestazioni obbligatorie e limiti alla libertà di organizzazione dell'impresa - Non fondatezza della questione. (*D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 - convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 -, art. 11, commi terzo e quarto; Costituzione, artt. 23 e 41).*

Assicurazione (R.C.A.) - Obbligatorietà - Inerenza dell'interesse pubblico all'esercizio delle imprese di assicurazione - Conseguenti più penetranti limiti alla libertà di impresa.

N. 317 — Sentenza 26 giugno 1990 » 147

Titoli di credito - Assegno bancario protestato - Ricorso del traente al Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto al debitore cambiario - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12 - rectius: art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 -; Costituzione, art. 3).*

Titoli di credito - Assegno bancario protestato - Ricorso del traente al Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti - Mancata previsione - Ritenuta violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12 - rectius: art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 -; Costituzione, art. 24).*